

ALLEGATO 1

REGIONE LAZIO

DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E LAZIO CREATIVO
Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Regione Lazio in applicazione alla legge regionale n. 8 del 20 giugno 2016 relativa ad “*Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*”, adotta il presente Avviso pubblico per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete).

La Rete è finalizzata a promuovere e sostenere interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente ai beni indicati che siano stati dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e presenti sul territorio della Regione.

L’accreditamento alla Rete è requisito per l’eventuale concessione di forme di sostegno per interventi di piccola manutenzione e valorizzazione (indicate all’articolo 3 della L.R. 8/2016) le cui condizioni saranno specificate attraverso appositi avvisi pubblici.

La Rete è costituita senza termine di durata ed è soggetta ad aggiornamento annuale per i nuovi accreditamenti.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Il presente Avviso si rivolge a soggetti pubblici o privati proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, insistenti sul territorio della Regione.

Ai fini dell’accreditamento il bene deve quindi possedere i seguenti requisiti:

1. deve essere una delle seguenti tipologie:
 - a) dimora
 - b) villa
 - c) complesso architettonico e paesaggistico
 - d) parco o giardino.

Sono inammissibili le domande relative a singole porzioni dei suddetti beni, salvo non si tratti di porzione che, rispetto al complesso immobiliare cui appartiene:

- sia oggetto di autonoma valutazione e dichiarazione di rilevante interesse pubblico o di interesse culturale e sia suscettibile di autonoma fruizione pubblica;
- ovvero
- nel caso di bene di interesse culturale, presenti elementi di straordinario valore storico o storico-artistico, distinti rispetto al complesso immobiliare cui la porzione appartiene,

risultanti da specifica documentazione bibliografica allegata alla domanda di accreditamento, e sia suscettibile di autonoma fruizione pubblica;

2. deve essere oggetto di una valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
3. nel caso di beni immobili di cui all'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene deve essere stato oggetto di verifica positiva effettuata dai competenti organi del Mibac ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 12. Qualora la verifica sia ancora in corso al momento della presentazione della domanda, la stessa potrà essere oggetto, ove ricorrano gli altri requisiti previsti nel presente Avviso, di ammissione con riserva. In tal caso gli effetti dell'ammissione decorreranno dall'esito del procedimento di verifica, ove concluso positivamente;
4. nel caso di bene oggetto della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13, o di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004, devono attualmente sussistere i valori espressi nella dichiarazione d'interesse culturale, da valutare sulla base dello stato di conservazione del bene e dei suoi elementi decorativi;
5. nel caso di bene oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la sussistenza dei valori indicati all'art. 1 della citata L.R. 8/2016, lo stesso deve presentare caratteristiche di rilevante valore storico o storico-artistico debitamente documentate dalla bibliografia scientifica;
6. devono risultare attualmente rispettati i vincoli apposti al bene per effetto della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 12 o 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
7. non essere oggetto, neppure per singole porzioni o in relazione alle proprie pertinenze, di provvedimenti che abbiano dichiarato la sussistenza di violazioni delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale o di violazione di altri vincoli sussistenti, anche diversi da quelli indicati al punto 6, salvo la violazione sia stata sanata in modo formalmente accertato dall'autorità competente o il provvedimento non produca comunque più effetti per annullamento o altri motivi. L'eventuale pendenza di procedimenti ancora in corso volti all'adozione dei provvedimenti indicati al precedente periodo, comporta che la domanda potrà essere oggetto, ove ricorrano gli altri requisiti previsti nel presente Avviso, di ammissione con riserva. In tal caso gli effetti dell'ammissione decorreranno dall'esito del procedimento in corso, ove concluso con accertamento dell'insussistenza delle sopraindicate violazioni;
8. il proprietario che presenta la domanda non deve risultare destinatario di provvedimenti, di natura giudiziaria o amministrativa, che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche.

La domanda di accreditamento può essere presentata unicamente e personalmente dall'attuale proprietario del bene, anche nel caso di beni affidati in gestione a terzi. Nel caso di beni con più proprietari il requisito di cui al punto 8 deve sussistere in capo a tutti i comproprietari e la domanda può essere presentata e sottoscritta da parte soltanto di uno o più dei proprietari purché muniti di apposita delega degli altri comproprietari. Nel suddetto caso di delega la domanda deve essere accompagnata dall'atto che ha conferito la delega e dal documento di identità del delegante.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accreditamento, conforme all'**ALLEGATO 2** del presente Avviso dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:

- sottoscritta dal proprietario del bene (o da tutti i proprietari nel caso di proprietà di più soggetti e salvo l'ipotesi di delega prevista dall'articolo 2)
- comprensiva degli allegati previsti
- inviata a partire dalle ore 12.01 del giorno di pubblicazione dell'Avviso 2022 sul BUR LAZIO e non oltre le ore 11.59 del trentesimo giorno successivo esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo cultura@regione.lazio.legalmail.it riportando il seguente oggetto Domanda di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio"
- per le successive riaperture annuali dei termini di accreditamento, i termini per la trasmissione delle domande saranno dal 1 maggio fino al 30 giugno di ciascun anno.

La Rete è soggetta ad aggiornamento annuale. Le domande possono riguardare unicamente beni che non siano già presenti nella Rete.

La domanda contiene un apposito campo destinato alla indicazione, da parte del proponente, di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), eventualmente anche diverso da quello utilizzato ai fini della trasmissione della domanda, che verrà utilizzato dalla Direzione competente, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento di accreditamento, incluse le eventuali richieste di integrazione/regolarizzazione documentale.

La domanda - ALLEGATO 2 - per la sua validità, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta, scansionata e accompagnata dalla scansione del documento di identità del soggetto sottoscrittore salvo l'ipotesi di istanza sottoscritta con forma digitale.

Nel caso di beni di proprietà di più soggetti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, salva l'ipotesi di delega prevista dall'articolo 2, e accompagnata dalla scansione dei documenti di identità di tutti i proprietari.

La scheda tecnica (ALLEGATO 3) allegata alla domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'istante e da un tecnico professionista (geometra, architetto, ingegnere, dottore agronomo o forestale, regolarmente iscritti nei rispettivi albi).

Non è necessaria la scansione e trasmissione del documento di identità del soggetto sottoscrittore nell'ipotesi di istanza sottoscritta in forma digitale

La domanda (ALLEGATO 2) e la scheda tecnica (ALLEGATO 3) devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

1. scansione del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda salvo l'ipotesi di firma digitale;

2. documentazione fotografica del bene, immobile e/o complesso dalla quale risultino le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, storico artistico, architettonico ed ambientale;
3. planimetrie dell'edificio/spazio;
4. documentazione bibliografica di maggior rilievo, relativa alle caratteristiche di rilevante valore storico, storico-artistico e/o paesaggistico del bene;
5. eventuale delega conferita da uno o più dei comproprietari al soggetto che sottoscrive la domanda, nel caso previsto dall'articolo 2 (in tal caso allegare anche copia del documento di identità in corso di validità del delegante).

ARTICOLO 4 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE TECNICA

Le domande saranno ritenute immediatamente inammissibili in caso di:

1. mancato invio entro i termini previsti dall'articolo 3
2. trasmissione con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 3
3. insussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 2 o presentazione da parte di soggetto non proprietario del bene.
4. mancanza degli ALLEGATI n. 2 o n. 3;

Al di fuori delle ipotesi di inammissibilità descritte, ove risulti necessario ai fini dell'istruttoria la Direzione competente provvederà a chiedere all'interessato regolarizzazioni o integrazioni documentali, concedendo apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni.

La richiesta di regolarizzazione o integrazione è trasmessa dalla Direzione competente esclusivamente all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda da parte dell'interessato. La mancata integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati comporterà l'inammissibilità della domanda.

L'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dalla Direzione competente, tramite l'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale e comprenderà anche la valutazione tecnica dell'effettiva sussistenza, sulla base dei dati e documenti forniti dall'istante, dei requisiti di cui all'articolo 2.

Ove ritenuto opportuno la Direzione competente potrà disporre verifiche in loco sul bene per il quale si richiede l'accreditamento, concordando l'accesso con il proprietario. L'ingiustificato impedimento a tali verifiche potrà comportare l'inammissibilità della domanda.

Al termine dell'istruttoria la Direzione competente provvederà ad adottare, con apposita determinazione:

- l'elenco dei soggetti accreditati nella Rete;
- l'elenco dei soggetti accreditati con riserva;
- l'elenco delle domande inammissibili, con indicazione del relativo motivo di inammissibilità.

La determinazione sarà pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Con le medesime modalità la Direzione competente procederà per i successivi aggiornamenti annuali della Rete.

L'inammissibilità non impedisce la riproposizione di nuova domanda negli anni successivi, sussistendone i presupposti.

ARTICOLO 5 –ESCLUSIONE DALLA RETE E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

La Direzione competente provvederà a disporre l'esclusione dalla Rete, previo contraddittorio con l'interessato, nelle seguenti ipotesi:

1. richiesta del proprietario del bene (o di almeno uno dei comproprietari);
2. constatata assenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento;
3. perdita dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 2 (il cambiamento della proprietà del bene comporta il solo aggiornamento dell'accreditamento da parte della Direzione competente, previa comunicazione dell'interessato);
4. gravi o reiterate irregolarità nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 8/2016;

Qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati in fase di accreditamento dovrà essere comunicata alla Direzione competente entro 30 giorni pena l'applicazione di sanzioni che possono comportare, nei casi più gravi, l'esclusione dalla rete.

Durante la vigenza dell'accreditamento la Direzione competente potrà disporre verifiche in loco finalizzate ad appurare lo stato del bene, ovvero la rispondenza alle dichiarate caratteristiche di cui all'art. 2.1 del presente avviso, concordando l'accesso con il proprietario. L'ingiustificato impedimento a tali verifiche potrà comportare l'esclusione dalla Rete.

Dall'esclusione dalla Rete deriva l'impossibilità di accedere alle forme di sostegno indicate all'articolo 3 della L.R. 8/2016 e, nei casi più gravi, la decadenza e la revoca delle agevolazioni già concesse.

ARTICOLO 6 – INFORMAZIONE E PRIVACY

I soggetti interessati possono prendere visione del presente Avviso pubblico, nonché dei documenti allegati, sul sito della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale Regionale e rivolgersi per ulteriori informazioni o chiarimenti alla Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, contattando il responsabile del procedimento Alessandro Liberati inviando apposita mail al seguente indirizzo: alessandro.liberati@regione.lazio.it.

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), e del D.lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in conformità a quanto indicato nell'informativa contenuta nell'ALLEGATO 4.